



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

COPIA

DECRETO N. 10 del 14-04-2020

Oggetto: Piano mercato ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni." (periodo 14 aprile 2020 - 3 maggio 2020).

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art.4;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'art. 5, comma 4, che sancisce che "Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 "Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 33 del 20 marzo 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone", con cui sono state adottate ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1977 misure per il contenimento degli assembramenti di persone con durata fino al 3 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 37 del 3 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone”, con durata fino al 13 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 38 del 4 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone”, con durata fino al 13 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni";

Richiamato il proprio precedente decreto n. 8 del 7 aprile 2020, all'oggetto *Piano mercato ai sensi dell'ordinanza della Regione del Veneto n. 37 del 3 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone."*, con efficacia dal 7 aprile al 13 aprile 2020;

Ritenuto opportuno rinnovare il suddetto decreto, tenuto conto delle nuove previsioni contenute nella sopra citata Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020;

Attesa pertanto la necessità, al fine di continuare a permettere ai cittadini di poter approvvigionarsi dei generi alimentari di prima necessità nell'area di viale Venezia adibita al mercato settimanale nel giorno di mercoledì mattina, nonché nell'area di via Statue nel giorno di venerdì mattina, di adottare un piano che preveda le seguenti condizioni minimali:

- a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione dell'area dove sono dislocati i posteggi di vendita;
- b) la presenza di un unico varco dedicato al solo accesso e di un ulteriore varco separato dal primo dedicato alla sola uscita;
- c) la sorveglianza pubblica o privata che verifichi le distanze sociali ed il rispetto del divieto di assembramento, nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita e del recesso dalla stessa, così come sopra perimetrata;
- d) per i venditori ed i compratori l'uso obbligatorio di guanti monouso e di mascherine e comunque garantendo la copertura di naso e bocca, nonché il rispetto delle disposizioni di cui al punto 1, lettera k, della sopra citata Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020, che recita:

"k. in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell'area esterna di attesa ai fini dell'ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all'aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell'utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti - in mancanza di disponibilità da parte del compratore - dal venditore, di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell'accesso ad un soggetto per nucleo familiare, salva necessità di accompagnamento; è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori; si applicano le singole misure di cui all'allegato 5 del DPCM 10.4.2020 che siano più restrittive rispetto a quelle disposte dalla presente lettera;";

DECRETA

- 1) di approvare il seguente piano dei mercati di cui sopra:
 - i banchi alimentari dei mercati settimanali devono essere dislocati e perimetrati come prescritto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020;
 - nel perimetro si deve realizzare un unico varco presidiato dedicato al solo accesso e un ulteriore varco separato dal primo dedicato alla sola uscita;
 - nelle immediate vicinanze dei banchi alimentari deve essere garantita la sorveglianza pubblica o privata che verifichi le distanze sociali prescritte dai decreti ed ordinanze vigenti ed il rispetto del divieto di assembramento, nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita e del recesso dalla medesima;
 - è obbligatorio per i venditori ed i compratori l'uso di guanti monouso e di mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, nonché il rispetto delle disposizioni di cui al punto 1, lettera k, della sopra citata Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020, che recita:

“k. in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell’area esterna di attesa ai fini dell’ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all’aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell’utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti - in mancanza di disponibilità da parte del compratore – dal venditore, di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell’accesso ad un soggetto per nucleo familiare, salva necessità di accompagnamento; è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori; si applicano le singole misure di cui all’allegato 5 del DPCM 10.4.2020 che siano più restrittive rispetto a quelle disposte dalla presente lettera;”;

- 2) di incaricare il Comando di Polizia Locale di dare attuazione al piano di cui al punto 1) del presente decreto;
- 3) di incaricare il medesimo Comando di Polizia Locale di consegnare copia del presente piano ai commercianti e di esporlo nelle aree interessate;
- 4) di disporre che il Piano di cui al punto 1) del presente decreto abbia efficacia immediata con la pubblicazione dello stesso e fino al 3 maggio 2020 compreso, salva cessazione anticipata dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020, per effetto di quanto disposto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto-legge.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
F.to PERFETTI ITALO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di
pubblicazione

DECRETO N. 10 del 14-04-2020

Oggetto: Piano mercato ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni." (periodo 14 aprile 2020 - 3 maggio 2020).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 29-04-2020 con numero di registrazione all'albo pretorio 348.

Comune di Galliera Veneta li 14-04-2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
